

30 OTT. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 645 del 27 OTT. 2006

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. Area Dirigenza Enti Locali- Provvedimenti

L'anno duemilacinque il giorno Venticinque del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
<del>Dott. Pasquale GRIMALDI</del> 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
<del>Dr. Pietro GIACOVARDO</del> 5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]

**LA GIUNTA**

**Premesso** che l'ARAN con relazione illustrativa del CC.N.L. Area Dirigenza 2002-2005 pubblicata sul proprio Sito Inetrnet, in ordine all'interpretazione dell'art. 25 del CC.N.L. medesimo ha ritenuto che i compensi massimi attribuibili per diritti di rogito ad aventi diritti fossero limitati ad 1/3 dello stipendio dell'ufficiale Rogante, quale massimo riconoscibile, indipendentemente dal soggetto esercitante in concreto le predette funzioni.

Che in merito a tale interpretazione il Segretario Generale con nota prot. 9421 del 13/9/06 riteneva acquisire parere legale in merito a detta interpretazione al settore Avvocatura. Il settore Avvocatura medesimo riscontrava con parere prot. 8268 del 13/10/06, che integralmente di seguito si riporta "Con nota del 13/9/06, la S.V. richiedeva parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 25 CCNL in oggetto, con particolare riferimento

all'attribuzione dei diritti di rogito agli aventi diritto ed alla relazione illustrativa ARAN sul punto. Preliminarmente, è utile evidenziare che la relazione illustrativa non costituisce atto di interpretazione del CCNL sottoscritto, atteso che il valore di interpretazione autentica del medesimo è ex lege conferito al solo sub procedimento ex art. 49 D. L. n. 165/2001 per il quale "è necessario il consenso di tutte le parti firmatarie del contratto collettivo da interpretare" (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7932 del 18/4/05), e dall'art. 9 CCNL in esame. Ulteriormente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del CCNL la validità del contratto è riferita al periodo 1/1/02-31/12/05 per la parte normativa: in tal senso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, i contratti collettivi "costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti" (Cass. Civ. Sez. I n. 11325 del 30/5/05). In mancanza di apposita clausola, non possono essere riconosciute alle disposizioni del contratto collettivo "effetti temporali diversi ed ulteriori a quelli per i quali (e sui quali) si è formato il consensum in idem placitum" (Consiglio di Stato Sez. IV n. 8291 del 17/12/03). Tali le premesse, si sottolinea come la previsione contrattuale in esame, art. 25 CCNL, prevede esclusivamente la corresponsione dei compensi per diritti di segreteria "ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice segretario" per gli adempimenti svolti in sostituzione del segretario comunale e provinciale, con esclusivo richiamo all'art. 21 del DPR 465/97. La citata disposizione normativa richiama per gli atti rogati e autenticati dal segretario comunale e provinciale la disposizione di cui alla legge 604/62, che all'art. 40, in quanto norma non abrogata dall'art. 35 del DPR n. 465/97, prevede tra l'altro che la quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al terzo dello stipendio e degli assegni percepiti dai segretari stessi. Da ciò consegue, come chiarito in giurisprudenza (si confronti Consiglio di Stato Sez. I n. 2407 del 22/2/88, Consiglio di Stato Sez. V n. 441 del 18/4/96) che il parametro dello stipendio annuale di cui all'art. 41 legge 604/62 deve essere rapportato all'intero anno e non ai periodi di servizio effettivo, poiché "con la formulazione dell'attuale art. 41 legge 312/80, dal quale è stato espunto ogni riferimento alla retribuzione in dodicesimi e pertanto alla durata dell'attività di servizio effettivamente prestato" (Tar Emilia Romagna n. 700 del 9/5/02). Alla luce di quanto evidenziato, non appaiono condivisibili le conclusioni della relazione illustrativa ARAN in esame, con particolare riferimento alla ritenuta innovatività della disposizione ex art. 25 e alla ritenuta efficacia successiva alla stipulazione, poiché la norma non è innovativa e, come riconosciuto nella stessa relazione illustrativa con riferimento alla previgenza della percezione dei diritti di segreteria da parte dei vice segretari nominati ai sensi dell'art. 97 comma 5 TUEL, e la decorrenza contrattuale è legata al periodo di vigenza del contratto stesso ed al conferimento dell'incarico presupposto. Parimenti non risultano condivisibili le conclusioni di cui al successivo capoverso della relazione, per le quali la percentuale attribuibile per diritti di rogito è riferita al periodo effettivo di sostituzione; profili di particolare distorsività inoltre riveste la conclusione per la quale il limite stipendiale di riferimento va inteso come l'importo massimo erogabile dall'ente a prescindere dal numero dei beneficiari, con la pretesa di regolamentare l'istituto in violazione alla disciplina normativa richiamata e di intervenire nel rapporto contrattuale del segretario comunale e provinciale con strumento contrattuale relativo a diversa categoria e comparto, disciplinato quest'ultimo dall'art. 37 del CCNL 16/5/01".

**Che** in merito alla vicenda i sindacati nazionali, sottoscrittori del contratto quali controparti rendevano pubblica la loro posizione come da dichiarazione in Italia Oggi del 20/10/06, contestando l'interpretazione ARAN e ritenendola tra l'altro priva da ogni fondamento anche alla luce della giurisprudenza consolidata in materia

**Lette** le sentenze Consiglio di Stato Sez. I n. 2407 del 22/2/88, Consiglio di Stato Sez. V n. 441 del 18/4/96 e Tar Emilia Romagna n. 700 del 9/5/02;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente *Dr. Valentino*  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Corrispondere** al Segretario Generale i diritto di rogito maturati nell'anno di riferimento nel limite di 1/3 del trattamento economico in godimento, ai sensi dell'art. 37 CC.N.L. 2001 Segretari Comunali e Provinciali;

**Corrispondere** altresì al Vice Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 TUEL i diritti di rogito maturati nell'anno di riferimento nei limiti di 1/3 del trattamento economico in godimento, con decorrenza dall'incarico conferito:

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 822 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

30 OTT. 2006

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
E.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 15 NOV. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
E.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 15 NOV. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 15 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- SETTORE AVVOCATURA
- SETTORE Finanza e CE
- SETTORE Risorse Umane
- Revisori dei Conti
- Nucleo di Valutazione
- Conferenze Colloquio

il	<u>822</u>	prot. n.	<u>ES 8692</u>
il	<u>3.11.06</u>	prot. n.	<u>86.11.06</u>
il		prot. n.	
il		prot. n.	
il		prot. n.	



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1443  
30-10-06

Prot. n. 8228.....

Benevento, 03 NOV. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROV.LE
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE UMANE
- AI PRESIDENTI:  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 645 del 27.10.2006 ad oggetto: ART. 25 C.C.N.L. AREA  
DIRIGENZA ENTI LOCALI - PROVVEDIMENTI -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO

gm

07



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SEGRETARIA GENERALE**

**Settore** *Avvocatura*  
**Prot. n.** *6816*  
**Del** *14-9-06*

 **Provincia di Benevento**  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Uscita  
Nr. Prot. 0009421      Data 13/09/2006  
Oggetto CCNL AREA DIRIGENZA  
QUADRIENNIO 02/05 ART. 25  
Dest. n.d.


→ **AL SETTORE LEGALE**  
*e p.c. AL VICE SEGRETARIO*  
**LORO SEDI**

*Oggetto: CCNL area dirigenza Comparto Regioni Autonomie Locali per il quadriennio 2002/2005- Art.25.*

*In riferimento all'art. 25 del CCNL segnato all'oggetto ed alla relazione illustrativa dell'Aran apparsa sul proprio sito questa Segreteria, dopo attenta lettura dell'interpretazione assunta dall'Aran in merito all'articolo sopracitato, nutre perplessità in ordine ai limiti ipotizzati all'attribuzione dei diritti di rogito al Segretario e al Vice Segretario reggente, i cui diritti sanciti dai rispettivi CCNL, sarebbero lesi dall'alternarsi di reggenti in caso di assenza o impedimento del Segretario.*

*Alla luce di quanto sopra evidenziato si richiede parere legale.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  

**PROVINCIA · DI BENEVENTO**  
**AVVOCATURA PROVINCIALE**

Settore Avvocatura

Prot. n. \_\_\_\_\_

Prot. n. 8268

Benevento, 13-10-06

Al Segretario Generale  
Epc. Al Vice Segretario Generale

LORO SEDI

**OGGETTO: CCNL Area Dirigenza 2002-2005-Art.25-Parere.**

Con nota del 13/9/06, la S.V. richiedeva parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 25 CCNL in oggetto, con particolare riferimento all'attribuzione dei diritti di rogito agli aventi diritto ed alla relazione illustrativa ARAN sul punto.

Preliminarmente, è utile evidenziare che la relazione illustrativa non costituisce atto di interpretazione del CCNL sottoscritto, atteso che il valore di interpretazione autentica del medesimo è ex lege conferito al solo sub procedimento ex art.49 D. L.vo 165/2001 per il quale "è necessario il consenso di tutte le parti firmatarie del contratto collettivo da interpretare" ( Cass Civ. Sez. Lav. n. 7932 del 18/4/05), e dall'art.9 CCNL in esame. Ulteriormente, ai sensi dell'art.2 comma 1 del CCNL la validità del contratto è riferita al periodo 1/1/02-31/12/05 per la parte normativa: in tal senso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, i contratti collettivi " costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti" ( Cass. Civ. Sez. I n. 11325 del 30/5/05). In mancanza di apposita clausola, non possono essere riconosciute alle disposizioni del contratto collettivo "effetti temporali diversi ed ulteriori a quelli per i quali ( e sui quali) si è formato il consensum in idem placitum" ( Consiglio di Stato Sez. IV n. 8291 del 17/12/03).

Tali le premesse, si sottolinea come la previsione contrattuale in esame, art. 25 CCNL, prevede esclusivamente la corresponsione dei compensi per diritti di segreteria " ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice segretario" per gli adempimenti svolti in sostituzione del segretario comunale e provinciale, con esclusivo richiamo all'art. 21 del DPR 465/97. La citata disposizione normativa richiama per gli atti rogati e autenticati dal segretario comunale e provinciale la disposizione di cui alla legge 604/62, che all'art.40, in quanto norma non abrogata dall'art.35 del DPR n. 465/97, prevede tra l'altro che la quota

massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al terzo dello stipendio e degli assegni percepiti dai segretari stessi. Da ciò consegue, come chiarito in giurisprudenza (si confronti Consiglio di Stato Sez. I n. 2407 del 22/2/88, Consiglio di Stato Sez. V n. 441 del 18/4/96) che il parametro dello stipendio annuale di cui all'art.41 legge 604/62 deve essere rapportato all'intero anno e non ai periodi di servizio effettivo, poiché " con la formulazione dell'attuale art.41 legge 312/80, dal quale è stato espunto ogni riferimento alla retribuzione in dodicesimi e pertanto alla durata dell'attività di servizio effettivamente prestato" ( Tar Emilia Romagna n.700 del 9/5/02).

Alla luce di quanto evidenziato, non appaiano condivisibili le conclusioni della relazione illustrativa ARAN in esame, con particolare riferimento alla ritenuta innovatività della disposizione ex art. 25 e alla ritenuta efficacia successiva alla stipulazione, poiché la norma non è innovativa e, come riconosciuto nella stessa relazione illustrativa con riferimento alla previgenza della percezione dei diritti di segreteria da parte dei vice segretari nominati ai sensi dell'art. 97 comma 5 TUEL, e la decorrenza contrattuale è legata al periodo di vigenza del contratto stesso ed al conferimento dell'incarico presupposto. Parimenti non risultano condivisibili le conclusioni di cui al successivo capoverso della relazione, per le quali la percentuale attribuibile per diritti di rogito è riferita al periodo effettivo di sostituzione; profili di particolare distorsività inoltre riveste la conclusione per la quale il limite stipendiale di riferimento va inteso come l'importo massimo erogabile dall'ente a prescindere dal numero dei beneficiari, con la pretesa di regolamentare l'istituto in violazione alla disciplina normativa richiamata e di intervenire nel rapporto contrattuale del segretario comunale e provinciale con strumento contrattuale relativo a diversa categoria e comparto, disciplinato quest'ultimo dall'art. 37 del CCNL 16/5/01.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

- Avv. Vincenzo Catalano -

realizzare una sostanziale omogeneità di risultato nel trattamento economico della dirigenza anche per gli enti che non ricorrevano ad incarichi esterni, con il solo ed unico vincolo della effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Pertanto, in base a tale disciplina, il superamento, subordinato sempre alla sussistenza delle necessarie disponibilità ed alle altre condizioni stabilite, era consentito solo in relazione alle funzioni di massima responsabilità.

Per i Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, il superamento del valore massimo stabilito dal CCNL per la retribuzione di posizione è condizionato al solo requisito della sussistenza della effettiva disponibilità nei bilanci di tali enti delle risorse a tal fine necessarie. Infatti, per qualunque struttura organizzativa, purché complessa, è possibile il superamento del tetto massimo anche se non si identificano con quelle cui si collegano le funzioni di massima responsabilità previste nell'ordinamento dell'ente.

Su tale quadro si inserisce l'art. 24 dell'ipotesi di CCNL che, al comma 1, prevede una modifica del citato comma 5 dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999, con la sostituzione dell'espressione "I comuni e le camere di commercio" con "Gli enti del comparto", mentre, con il comma 2 disapplica il comma 6 del citato art. 27

Per effetto di tale innovazione, viene, pertanto, unificata la disciplina nel senso che quella contenuta nel già citato comma 5 dell'art. 27, e originariamente limitata solo a Comuni e a Camere di Commercio, viene estesa a tutti gli enti del Comparto Regioni - Autonomie Locali, ivi comprese Regioni e Province.

Pertanto, dal momento della definitiva sottoscrizione del CCNL, tutti gli enti possono attribuire alle strutture organizzative complesse, come definite dai rispettivi ordinamenti, un valore della retribuzione di posizione anche superiore a quella massima definita dal CCNL (ora determinata in euro 42.869,47 dal gennaio 2002 per effetto del rinnovo contrattuale).

Resta fermo che tale possibilità continua ad essere limitata, in ogni caso, solo agli enti presso i quali sussistano le necessarie disponibilità nelle risorse, correttamente calcolate sulla base della disciplina contrattuale.

Per completezza informativa, in proposito, si aggiunge anche che:

• si deve trattare, evidentemente, di risorse aventi carattere di certezza e di continuità nel tempo (le cosiddette risorse stabili); infatti, per evidenti motivi di ragionevolezza, ~~quelle occasionali e variabili di anno in anno, possono essere utilizzate per finanziare solo la retribuzione di risultato;~~

• è escluso, in ogni caso, che l'ente possa aumentare le risorse per la retribuzione di posizione delle strutture complesse con oneri a carico del proprio bilancio.

#### **Art. 25 Incarico di vice-segretario**

La materia dei "diritti di segreteria" trova la sua disciplina fondamentale nell'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, e nelle altre disposizioni legali ivi espressamente richiamate (legge n.604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni; D.L. n.55/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n.311/1983).

Trattandosi di un profilo di regolazione del rapporto di lavoro specificamente attinente al

trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, la materia dei diritti di segreteria è stata disciplinata dall'art.37 del CCNL del 16.5.2001, relativo a tale categoria di personale, che prevede, tra le componenti della retribuzione della stessa, anche i "diritti di segreteria" (comma 1, lettera f), indicando anche le voci della retribuzione sulle quali calcolare tali diritti (comma 3 dello stesso articolo).

Tuttavia, il suddetto CCNL del 16.5.2001 è applicabile ai soli "...segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui all'art.98, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465/1997" (art.1 stesso CCNL).

Nel precedente regime pubblicistico, anche i dirigenti degli enti locali, nominati vice segretari presso gli stessi, ai sensi dell'art.97, comma 5 del D.Lgs.267/2000, potevano fruire dei diritti di segreteria.

Tuttavia, tale disciplina pubblicistica era stata di fatto disapplicata, a seguito della sottoscrizione del CCNL della dirigenza, del secondo quadriennio normativo 1998-2001, avvenuta in data 23.12.1999, senza che la contrattazione collettiva introducesse alcuna clausola per regolamentare la specifica materia, nel senso cioè di ammettere la erogazione anche dirigente nominato vice segretario dei diritti di segreteria.

In proposito si deve ricordare che, la materia del trattamento economico può essere disciplinata soltanto dai contratti collettivi, essendo esclusa per questa anche ogni autonoma capacità regolativa degli enti (art. 2, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001, secondo il quale: "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ...").

Pertanto, a partire dal CCNL del 23.12.1999, i diritti di segreteria non potevano più essere corrisposti ai dirigenti nominati vice segretari comunali.

A tale lacuna tende ad ovviare la disciplina introdotta dall'art.25 dell'ipotesi di CCNL.

In base a quest'ultima, i dirigenti che risultino formalmente incaricati delle funzioni di vice-segretario (ove le medesime funzioni siano espressamente disciplinate nel regolamento degli uffici e servizi degli enti locali) hanno titolo a percepire i compensi per i "diritti di segreteria" di cui all'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, con riferimento agli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale o provinciale titolare della relativa funzione.

In proposito, alla luce dei suoi contenuti, si deve evidenziare che la disposizione dell'art. 25, deve ritenersi sicuramente "innovativa". Pertanto, la relativa efficacia potrà decorrere solo dal giorno successivo alla definitiva sottoscrizione del CCNL. ← ?

~~E' evidente, quindi, che gli enti potranno prendere in considerazione solo le situazioni concrete che si verificheranno nel periodo successivo a detta sottoscrizione, evitando qualunque effetto o decorrenza retroattiva, in nessun modo prevista o consentita dall'ipotesi di CCNL.~~

La disciplina contrattuale in materia si è limitata solo a prevedere la possibilità di erogazione anche a favore dei vice segretari dei diritti di segreteria, senza incidere in alcun modo sui contenuti della vigente regolamentazione legislativa di tale istituto. ← ?

Pertanto, sulla base della combinazione della previsione contrattuale con le vigenti disposizioni legali in materia, si ritiene utile specificare che la percentuale di 1/3 dello stipendio come limite massimo attribuibile per i diritti di rogito, ai sensi dell'art.41 della legge n.312/1981, deve essere riferita unicamente allo specifico periodo in cui il vice segretario ha sostituito il titolare e non essere rapportata allo stipendio teorico annuale del dirigente rogante. In ogni caso, tale limite deve essere inteso come l'importo massimo che può essere erogato dall'ente, e quindi come massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari di esso. ← ?

**Ritenuto** dover adottare atto di indirizzo in merito, nelle more di nuove disposizioni in materia;

**Visto** l'art. 49 D.Lvo. 165/2001 e l'art. 9 CC.N.L. citato, in virtù dei quali le interpretazioni dei contratti collettivi hanno valore di interpretazione autentica solo in ipotesi dell'esperimento del sub procedimento ivi previsto e nel caso di specie non attivato;

**Ritenuto** di dover al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione medesimo in ordine al perseguimento degli obiettivi istituzionali